

Un “continente ritrovato”

di Diego Quaglioni

Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

<http://www.retimedievali.it>



**Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale.
Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner,
Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy.
*Texts and Contexts, 2020***

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

ISSN 1593-2214

Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale.

Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner,

Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy.

Texts and Contexts, 2020,

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

DOI: 10.6093/1593-2214/8670

Un “continente ritrovato”*

di Diego Quaglioni

O. Cavallar e J. Kirshner hanno pazientemente e sapientemente costruito una ricchissima antologia ragionata della dottrina giuridica di diritto comune, offrendo agli studiosi di un arco di discipline che va ben oltre la storia del diritto e del pensiero giuridico l'occasione di un forte recupero di un panorama di fonti di primaria importanza per la storia politica e del pensiero politico, per la storia sociale ed economica, per la storia delle istituzioni e per la stessa storia di genere nell'Italia medievale.

O. Cavallar and J. Kirshner have patiently and skilfully put together an extremely rich annotated anthology of the legal doctrine of *ius commune*, offering scholars of a range of disciplines that goes well beyond the history of law and legal thought the opportunity for an extensive recovery of a wealth of sources of primary importance for the history of politics and political thought, for social and economic history, for the history of the institutions and for the history of gender in medieval Italy.

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society.

Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy, la grande antologia della letteratura giuridica medievale realizzata da Julius Kirshner e da Osvaldo Cavallar dopo un lungo periodo di elaborazione, è destinata a lasciare un segno profondo nella storiografia giuridica e più in generale negli studi medievistici del nostro tempo. La raccolta può dirsi espressione di una necessità ormai diffusa, in Europa e particolarmente in America (si pensi solo alle esperienze, anche dagli Autori ricordate come esemplari, di Stephan Kuttner, di Laurent Mayali o di Kenneth Pennington) del recupero della testualità della parte più viva del pensiero giuridico dell'età intermedia, di cui anche chi scrive si è fatto spesso interprete. Essa ha la sua lontana origine nella riconosciuta attenzione di Kirshner e della sua scuola per la letteratura consulente e per la trattatistica come fonti di una riflessione sui maggiori problemi della società e del

* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XXVI-866.

diritto del nostro tempo. Si tratta di un'attitudine che trascende l'utilità pur grande di una compilazione come questa in ambito didattico, aprendo la via a una ripresa d'interesse per il diritto comune che va ben oltre la sola cultura anglofona. Giustamente nella prefazione di Lawrin Armstrong si afferma che questo ampio *corpus* dottrinale potrebbe essere descritto oggi «as a "lost continent of law", especially in the English-speaking world, but also in Europe and elsewhere, such as the Americas, Asia, and Africa, where legal institutions descend directly from the *ius commune*»¹. Da questo punto di vista non c'è dubbio che la traduzione delle fonti in lingua inglese, accompagnata da ampie introduzioni e da accurate e aggiornate bibliografie, si presti a una utilizzazione di questa antologia in una dimensione globale degli studi storici (a iniziare dagli studi storico-giuridici, nei quali la molteplicità delle competenze linguistiche, paleografiche e giusdottrinali è venuta meno sotto i nostri occhi nell'arco di due generazioni a causa di profondi mutamenti negli indirizzi scolastici e negli stessi studi storico-giuridici, orientati ormai per lo più a un orizzonte esclusivamente modernistico-contemporaneistico).

Come lo stesso Armstrong ricorda², quest'opera è il frutto di un trentennio di ricerche, edizioni, traduzioni e note critiche. Gli Autori stessi ne danno atto in un'estesa introduzione³, nella quale fanno risalire le origini del loro «long-gestating volume» agli anni '80 del secolo scorso e alla pubblicazione, per cura del compianto Eric Cochrane e dello stesso Kirshner, del quinto volume dei *Readings in Western Civilization* dell'Università di Chicago⁴. In quel volume del 1986, intitolato *The Renaissance*, Julius Kirshner aveva offerto coraggiosamente la prima traduzione del *De tyranno* di Bartolo da Sassoferrato⁵, edito criticamente da chi scrive in un volume di tre anni prima dedicato ai trattati politici del grande giurista perugino (1313-1357) e da Kirshner autorevolmente e favorevolmente giudicato⁶. Quella traduzione apriva il volume e la sua prima sezione, *From the Middle Ages to the Renaissance*, antepo- nendo il *De tyranno* di Bartolo alle *Familiari* del Petrarca a sottolineare la scelta critica di una nuova enfasi su quel che Kirshner chiama, nella *General Introduction*, «the important problem of the transition from medieval to Renaissance culture»⁷. Gli Autori ci dicono ora che quella traduzione di un difficile testo di dottrina giuridica, vivace testimone della transizione dalla cultura medievale a quella moderna, ebbe effetti non insignificanti: «The translation prompted sustained classroom discussion, and the students were attentive to Bartolus's normative analysis of which acts of a legitimately elected or ap-

¹ Armstrong, *Preface*, *ibidem*, p. XIII.

² *Ibidem*, p. XIV.

³ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, pp. 3-43.

⁴ *University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*.

⁵ *Ibidem*, pp. 7-30 (Bartolus of Sassoferrato, *On the tyrant*, traduzione di J. Kirshner).

⁶ Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano*; si veda Kirshner in «The Journal of Modern History», 57 (1985), pp. 323-324.

⁷ Kirshner, *General Introduction*, in *University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, pp. 1-6, p. 3.

pointed ruler should be condemned as tyrannical. The gratifying experience of teaching Bartolus in translation inspired Kirshner to consider the idea of publishing an anthology of *ius commune* texts in English translation»⁸.

Il risultato, dopo trentacinque anni di laboriosa cernita dei testi, è quello di una vasta silloge ordinata in sei sezioni: *Professors and Students, Legal Profession, Civil and Criminal Procedure, Crime, Personal and Civic Status* e *Family Matters*, comprendenti quarantacinque sottosezioni, a loro volta articolate in un numero variabile di testi. Un glossario, due appendici (sulla citazione delle fonti giuridiche e sui principali giuristi di diritto comune) e un indice dei nomi completano questo vasto lavoro. La maggiore estensione delle sezioni relative al matrimonio e al diritto di famiglia, al processo e agli *status* testimonia e riflette dichiaratamente gli interessi scientifici prevalenti nella scuola di Chicago, ma copre anche, in un’articolazione che in una raccolta antologica ha pur sempre qualcosa di inevitabilmente arbitrario, la parte più cospicua delle questioni maggiormente frequentate dalla letteratura di diritto comune. Gli Autori dichiarano di avere immediatamente rinunciato all’idea di offrire una visione complessiva e per così dire unitaria del diritto comune, «given the vastness and devilish complexity of the material», optando invece per una articolata esemplificazione dei concetti giuridici fondamentali, delle pratiche e del *milieu* entro il quale i giuristi operavano ed esplicitano anche le più vistose omissioni come sono quelle relative al diritto di rappresaglia e alla guerra e più ancora quelle «dedicated to politico-legal thought and featuring three late tracts by Bartolus (on city government, factional strife between Guelphs and Ghibellines, and tyrants)», che insieme ad altri importanti testi dottrinali gli Autori progettano di pubblicare «as a stand-alone volume»⁹.

Chi scrive non può non esprimere soddisfazione e attesa per questo ulteriore interesse a dimostrazione del capitale rilievo, nella storia della tradizione giuridica occidentale, della trattatistica giuridica di Bartolo che ha formato l’oggetto dei suoi primi studi fino all’edizione del 1983 dei tre trattati “politici” sui guelfi e ghibellini, sul reggimento della città e sul tiranno. Piace ricordare che questo stesso interesse, in tempi recenti, si è manifestato anche in Europa con la traduzione italiana dei tre trattati ad opera di Attilio Turrioni e per cura del compianto Dario Razzi¹⁰, con la traduzione francese di Sylvain Piron¹¹, cui si aggiungerà quella tedesca annunciata da Susanne Degenring Lepsius. Alla stessa Lepsius si deve del resto, in collaborazione con Kirshner e Cavallar, un precedente e fondamentale lavoro intorno al *De insigniis et armis*, il tratta-

⁸ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 12.

⁹ *Ibidem*, p. 13.

¹⁰ Bartolo da Sassoferrato, *Trattato sulla tirannide* (2017); *Trattato sulle costituzioni politiche. Trattato sui partiti* (2018); *Trattati politici. Sulla tirannide. Sulle costituzioni politiche. Sui partiti* (2020). Tutti e tre i volumi sono stati pubblicati, a cura di compianto D. Razzi, con la traduzione di A. Turrioni e con la prefazione di chi scrive, nella “Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico” (Foligno, Il Formichiere). Si vedano in proposito i contributi raccolti nel volume *Bartolo da Sassoferrato e il Trattato sulla tirannide*.

¹¹ Bartole de Sassoferrato, *Traité: Sur les guelfes et les gibelins*.

to di Bartolo reso celebre dalla polemica del Valla nella sua *Epistola contra Bartolum* del 1433, che comunemente, a torto o a ragione, è considerata come l'inizio dell'umanesimo giuridico¹².

Giustamente gli Autori sottolineano l'importanza del lavoro di traduzione, non solo ai fini di una divulgazione dei testi di dottrina del diritto comune in ambiente anglofono. «The time and labour spent translating a collection of obscure texts composed in dense, jargon-laden Latin that humanist writers such as Lorenzo Valla took pleasure in maligning as gibberish – essi scrivono – turned out to be rewarding. The sheer variety and chronological range of texts we translated made us appreciate as never before the multilayered transmission of what counted in legal knowledge in the Middle Age and early modern period. As expected, we faced an array of semantic grammatical, and syntactical difficulties that taxed our skills in achieving translations that are readable as well as linguistically faithful to the source texts»¹³. Kirshner e Cavallar non nascondono di avere affrontato consapevolmente i pericoli di una navigazione tra Scilla e Cariddi, tra i rischi del calco degli arcaismi giuridici e quello, non meno insidioso, degli anacronismi nella inevitabile sovrapposizione di termini e concetti del linguaggio dei giuristi di diritto comune a quelli del nostro tempo (con l'ulteriore complicazione della “ginnastica mentale” necessaria per districarsi tra i tranelli della sovrapposizione tra termini e concetti di *civil law* con quelli della tradizione di *common law*).

Questo sforzo è particolarmente evidente nell'ampio uso che gli Autori fanno, in questa antologia, dei *consilia* dei giuristi medievali. A questo difficile genere letterario della giurisprudenza di diritto comune, negletto perché difficile e non solo perché colpito da una lunga presunzione negativa, Kirshner aveva già dedicato, in collaborazione con Mario Ascheri e con Ingrid Baumgärtner, un'importante raccolta di contributi nella serie degli «Studies in Comparative Legal History» della Robbins Collection¹⁴. Nell'antologia in esame la preferenza per questo genere di testi dottrinali è resa evidente dalla loro utilizzazione pressoché in ogni sezione e giustificata come lo strumento creativo per eccellenza della giurisprudenza medievale, riflettente il ruolo del giurista come costruttore dell'ordinamento, e non semplicemente come “lettore” di esso. «Published in early modern editions and found in manuscript collections – scrivono Kirshner e Cavallar – the extant *consilia* number into the thousands. *Consilia* are ideal for our volume, and not only because they are comparatively brief and self-contained. More importantly, they offer snapshots of diverse disputes, involving women as well as men of all social classes, at particular moments and places, and the approaches jurists took to resolve them»¹⁵. Fonte di eccezionale ricchezza, i *consilia* mostrano a chi

¹² Cavallar, Degenring, Kirshner, *A Grammar of Signs: Bartolo da Sassoferrato's Tract on Insignia and Coats of Arms*.

¹³ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 14.

¹⁴ *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*.

¹⁵ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 15.

sappia leggerli un largo spettro della vita sociale e si rivelano inestimabili nel porre in luce il modo in cui il diritto comune viveva nell'applicazione ai casi concreti, in una stretta dialettica con i diritti locali, che il giurista di scuola e il giudice interpretavano e adattavano in uno sforzo di armonizzazione che costituisce una delle caratteristiche principali dell'intera età intermedia.

Il giurista interprete dello statuto cittadino così come delle norme depositate nei *corpora iuris* (civilistico-feudistico e canonistico) è dunque il vero protagonista di questa magnifica antologia, nella quale nessuna tipologia della letteratura giuridica medievale è trascurata. Gli Autori tengono a precisare che alcuni dei testi raccolti nel volume sono del tutto familiari ai cultori della storia medievale, com'è il caso dell'autentica *Habita* (1158) dell'imperatore Federico Barbarossa. Ma anche in questo, come in altri casi simili, l'impatto della legislazione imperiale nella *renovatio* del secolo XII può essere compreso solo per il tramite del lungo lavoro d'interpretazione-applicazione dei testi normativi, fino alla grande sistemazione della Glossa accursiana, che appunto nel volume in esame correda la traduzione della costituzione federiciana¹⁶. Lo stesso si può dire, solo per fare un altro esempio, della sezione sul processo civile e criminale, nella quale ovviamente i testi del *Liber maleficiorum* del Gandino occupano la maggior parte delle pagine¹⁷. Altrove la scelta è meno ovvia, così come, ad esempio, per quel che riguarda l'umanesimo giuridico, le sue origini e i suoi sviluppi tra tardo Medioevo e prima modernità: la decima e ultima partizione della sezione, dedicata al grande tema dell'educazione giuridica, non è occupata né da un estratto dell'*Epistola* del Valla né da citazioni tratte dal ben noto *De nobilitate legum et medicinae* di Coluccio Salutati, ma dalla traduzione integrale di un'orazione dottorale *De nobilitate, de utilitate et origine legum*, databile intorno alla metà del secolo XV e di probabile derivazione perugina, erroneamente attribuita al Salutati in ragione dell'assonanza del titolo con la più famosa opera del cancelliere fiorentino (si tratta di un testo che pubblicai, annotai e commentai nel 1986 e che Kirshner e Cavallar hanno riportato opportunamente in luce per il valore che la fonte riveste, come sintesi di un intero repertorio di argomenti e di autorità della temperie giuridico-umanistica quattrocentesca)¹⁸.

Nel chiudere la presentazione del volume gli Autori ricordano che l'intento originale e fondamentale dell'opera era ed è quello di introdurre un pubblico di non specialisti alle più eminenti voci della giurisprudenza medievale italiana. Ribadendo il loro scetticismo circa la pretesa di una visione globale ed esaustiva della produzione dottrinale dei giuristi dell'età intermedia in Italia, Kirshner e Cavallar sottolineano, con un elegante *sense of understatement*, che il loro lavoro rappresenta «a mere sample» delle innumerevoli

¹⁶ *The Constitution Habita of Emperor Frederick I Barbarossa (1155/58) e Accursius's Glosses to the Constitution Habita*, in Cavallar e Kirshner, *Jurists and Jurisprudence*, pp. 51-56.

¹⁷ *Albertus Gandinus, Tract on Crimes (1300)*, *ibidem*, pp. 336-390.

¹⁸ *Doctoral Oration (ca. 1450)*, *ibidem*, pp. 164-174; si veda Quagliani, *Un'orazione «de nobilitate, utilitate et origine legum»*, pp. 349-365.

fonti delle quali essi si sono serviti per i loro propositi¹⁹. Ciò detto, va ad ogni modo riconosciuto, come gli Autori riconoscono, che le traduzioni raccolte in questa antologia, insieme con le accurate introduzioni che per ciascuna sezione forniscono un preciso inquadramento storico, offrono «an array of productive vantage points for beginning to explore the conceptual and procedural framework for resolving everyday disputes; and similarly, for beginning to explore perennial subjects, including the professionalization of jurists, the tangled relationship between law and morality, the role of gender in the socio-legal order, and the extent to which the *ius commune* can or should be considered an autonomous system of law»²⁰. Naturalmente l'enfasi sulla problematicità del diritto e sulle sue «questioni perenni» come il carattere professionale dell'educazione giuridica in Occidente, la tensione tra norma morale e norma giuridica, il rapporto tra diritto e genere e la natura stessa del diritto comune, invitano ad una forte sintonia – al di là delle molte e non marginali differenze – tra la cultura giuridica americana e quella europea continentale. Da questo punto di vista non si può non osservare che la storiografia giuridica americana si rivela ancora una volta molto più consapevole dei vincoli storici con la tradizione giuridica di *ius commune* (di *Mos Italicus*, si sarebbe detto una volta, con un'abusata espressione gravida di equivoci) rispetto alle mai sopite inclinazioni della storiografia giuridica britannica verso i miti dell'origine autoctona del *common law*²¹.

Un'ultima osservazione riguarda la bibliografia che correda le sei sezioni e le loro partizioni, delle quali sarebbe necessario offrire almeno qualche esemplificazione per cogliere tutta la ricchezza di questa antologia (la sezione 5, *Personal and Civic Status*, per esempio, si articola in nove sottosezioni: *Serfdom, Citizenship, Citizen Bartolus, Making New Citizens, Dual Citizenship, Loss and Reacquisition of Citizenship, Married Women's Citizenship 1, Married Women's Citizenship 2* e *Jews as Citizens*), ciascuna ulteriormente suddivisa nelle diverse fonti tradotte e annotate. Le caratteristiche della bibliografia sono funzionali al lavoro e alla sua ispirazione di fondo, a mezza via tra le esigenze della divulgazione “alta” e quelle del rinnovamento della visione della tradizione giuridica occidentale per mezzo della “leva” della traduzione. Tutti gli apparati bibliografici sono allo stesso tempo concisi, aggiornati e privi della (spesso) caratteristica autoreferenzialità che condanna alla separazione le bibliografie specialistiche. Lo storico del diritto medievale e moderno potrà forse lamentare qualche lacuna, qui e là, e lo stesso potrà forse fare il medievista che sia uno storico sociale o uno storico delle strutture materiali, anziché uno storico delle idee. Quel che invece ognuno di loro dovrà riconoscere è che gli Autori di questa antologia hanno “svecchiato” ampiamente il

¹⁹ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 39.

²⁰ *Ibidem*, pp. 39-40.

²¹ Rinvio per questo aspetto non secondario alle ormai classiche riflessioni, dalle ovvie corrispondenze maitlandiane, indirizzate all'American Society for Legal History, il 23 ottobre 1982, da Berman, *Introductory Remarks: Why the History of Western Law is not Written*.

corredo bibliografico di una grande opera scientifica, senza mai dimenticare alcuni fondamentali punti di riferimento²². Nessuno perciò giudichi strano trovare, accanto agli ultimi prodotti della storiografia giuridica o della medievistica americana ed europea, le opere di autori risalenti agli anni '30-'40, come quelle ancora utilissime di Anna Sheedy su Bartolo (1942) o di Wolde-mar Engelmann sulla rinascita della cultura giuridica nel Medioevo italiano (1938)²³.

Chi scrive è sicuro che da questo ampio lavoro non potrà mancare di trarre beneficio, insieme alla storiografia giuridica che voglia recuperare il senso pieno della continuità della tradizione giuridica occidentale, un'assai vasta componente degli studi storici, dalla storia politica, sociale ed economica fino alla storia di genere.

²² Si veda la bella nota dedicata a Francesco Calasso: Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 41.

²³ Sheedy, *Bartolus on Social Conditions in the Fourteenth Century*; Engelmann, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien*.

Opere citate

- L. Armstrong, *Preface*, in O. Cavallar e J. Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, Toronto University Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XIII-XV.
- Bartole de Sassoferrato, *Traité: Sur les guelfes et les gibelins. Sur le gouvernement de la cité. Sur le tyran*, tradotto e commentato da S. Piron, Paris 2019.
- Bartolo da Sassoferrato, *Trattati politici. Sulla tirannide. Sulle costituzioni politiche. Sui partiti*, a cura di D. Razzi, traduzione di A. Turrioni, prefazione di D. Quagliani, Foligno 2020 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico).
- Bartolo da Sassoferrato, *Trattato sulla tirannide*, a c. di D. Razzi, traduzione di A. Turrioni, prefazione di D. Quagliani, Foligno 2017 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico).
- Bartolo da Sassoferrato, *Trattato sulle costituzioni politiche. Trattato sui partiti*, a cura di D. Razzi, traduzione di A. Turrioni, prefazione di D. Quagliani, Foligno 2018 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico).
- Bartolo da Sassoferrato e il Trattato sulla tirannide*, a cura di G. Crinella, Sassoferrato 2020 (Studi bartoliani, 3).
- Bartolus of Sassoferrato, *On the tyrant*, traduzione di J. Kirshner, in *University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago e London 1986, pp. 7-30.
- H.J. Berman, *Introductory Remarks: Why the History of Western Law is not Written*, in «University of Illinois Law Review», 1984, pp. 511-520.
- O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, *A Grammar of Signs: Bartolo da Sassoferrato's Tract on Insignia and Coats of Arms*, Berkeley 1994 (Studies in Comparative Legal History).
- O. Cavallar e J. Kirshner, *Introduction*, in O. Cavallar e J. Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, Toronto University Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. 3-43.
- W. Engelmann, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre. Eine Darlegung der Entfaltung des gemeinen italienischen Rechts und seiner Justizkultur im Mittelalter unter dem Einfluss der herrschenden Lehre der Gutachtenpraxis der Rechtsgelehrten und der Verantwortung der Richter im Sindikatsprozess*, Leipzig 1938.
- J. Kirshner, *General Introduction*, in *University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago-London 1986, pp. 1-6.
- J. Kirshner, Review of D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983 («Il pensiero politico». Biblioteca, 11), in «The Journal of Modern History», 57 (1985), pp. 323-324.
- Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley 1999 (Studies in Comparative Legal History).
- D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983 («Il pensiero politico». Biblioteca, 11).
- D. Quagliani, *Un'orazione «de nobilitate, utilitate et origine legum» attribuita a Coluccio Salutati*, in «Il pensiero politico», 19 (1986), pp. 349-365.
- A.T. Sheedy, *Bartolus on Social Conditions in the Fourteenth Century*, New York 1942. *University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago-London 1986.

Diego Quagliani
Università degli Studi di Trento
diego.quagliani@unitn.it